

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 536}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, SCAIOLA, BIANCHI, CASINI PIER FERDINANDO, CARRUS, CORSI, CONTU, FIORI, FRANCHI ROBERTO, MERLONI, ZOPPI

Presentata il 27 settembre 1983

Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di indossare un casco protettivo durante la guida

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione risponde ad un'esigenza sempre più sentita dall'opinione pubblica, che da qualche anno in qui è sempre più turbata dal ripetersi di incidenti mortali che hanno per soggetti passivi conducenti e passeggeri di ciclomotori o di motocicli. Tali incidenti, troppo spesso mortali, come è noto, derivano soprattutto da fratture al capo. All'estero nella maggior parte dei paesi europei, si è fatto fronte da anni a tale casistica allarmante, con l'introduzione dell'obbligo per coloro che circolano su ciclomotori (in alcuni Stati quale ad esempio l'Inghilterra, anche per coloro che circolano in bicicletta) di munirsi di appo-

siti caschi protettivi. Nel nostro paese, probabilmente per disattenzione del legislatore, tale obbligo non è stato finora previsto, con le gravissime conseguenze cui sopra si faceva cenno.

Sembra, quindi, giunto il momento di porre rimedio a tale gravissima carenza legislativa, imponendo, appunto, l'obbligo del casco protettivo a tutti coloro che conducono ciclomotori o motocicli.

È altrettanto noto che la vigente normativa fa divieto di trasportare passeggeri sui ciclomotori: ma è comune nozione che, nonostante il divieto, specialmente giovani e ragazze circolano regolarmente in due. Pertanto, la presente pro-

posta di legge, pur non innovando — è ovvio — al predetto divieto fa comunque obbligo anche agli eventuali passeggeri di indossare il casco protettivo, inasprendo la sanzione.

Come si può vedere, sono proposte sanzioni pecuniarie di qualche rilievo per

l'inosservanza del divieto e — in caso di recidiva — la confisca del mezzo.

Infine il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare, entro un congruo termine, le norme che stabiliscono le caratteristiche tecnico-costruttive dei predetti caschi protettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I conducenti dei ciclomotori di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché i conducenti e gli eventuali passeggeri dei motocicli, debbono indossare un casco protettivo quando siano alla guida dei ciclomotori e dei motocicli stessi.

ART. 2.

Le norme tecniche di individuazione delle caratteristiche dei caschi protettivi indicati nell'articolo precedente sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'inosservanza della disposizione di cui al precedente articolo 1 è punita con una ammenda da 200.000 ad un milione di lire.

In caso di recidiva, il motoveicolo viene confiscato.

ART. 4.

Fermo restando il divieto di trasporto di passeggeri sui ciclomotori indicati nel precedente articolo 1, qualora comunque su tali autoveicoli vengano trasportati passeggeri, l'obbligo di indossare il casco è esteso a questi ultimi.

L'inosservanza della disposizione di cui al comma precedente è punita con un'ammenda da 200.000 ad un milione di lire.